Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 21 giugno 2012[1]

Causa C-268/11

Atilla Gülbahce
contro
Freie und Hansestadt Hamburg

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Germania)]

«Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia — Principio di non discriminazione riguardo alle condizioni di lavoro — Concessione ad un lavoratore turco di un permesso di soggiorno di durata limitata e di un permesso di lavoro a tempo indeterminato — Revoca, con effetto retroattivo, delle decisioni che prorogano la durata del permesso di soggiorno — Presupposti per basare il diritto di soggiorno sull'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, alla luce del permesso di lavoro a tempo indeterminato»

1. Nella presente causa la Corte è invitata dall'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Germania) a interpretare nuovamente la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione[2], del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione[3].

2. Il contesto di fatto della presente causa è quello di un cittadino turco che ha fatto ingresso sul territorio tedesco munito di visto per ricongiungimento familiare e che ha ottenuto, a tale titolo, un permesso di soggiorno. Detto lavoratore si è visto altresì rilasciare un permesso di lavoro a tempo indeterminato. La questione centrale nella presente causa è sapere se le autorità di uno Stato membro abbiano il diritto, in forza delle disposizioni della decisione n. 1/80, di revocare i permessi di soggiorno rilasciati a un cittadino turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione del permesso, ossia la coabitazione con il coniuge, ha cessato di esistere.

3. La presente questione ci condurrà, in un primo tempo, ad esaminare se il ricorrente nella causa principale possa invocare i diritti derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, di tale decisione per contestare la suddetta revoca retroattiva e ai fini della proroga del suo permesso di soggiorno. Tale disposizione accorda ai lavoratori migranti turchi, dopo un periodo di un anno di regolare impiego sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, il diritto al rinnovo del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Il Consiglio di associazione è stato istituto dall'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro. Detto Accordo è stato concluso, approvato ed adottato a nome della Comunità con decisione 64/732/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«Accordo di associazione»).

3 — La decisione n. 1/80 può essere consultata in *Accordo di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.

4. Quindi, in un secondo tempo, la presente causa ci condurrà a precisare la portata dell'articolo 10, paragrafo 1, della suddetta decisione ai sensi del quale gli Stati membri dell'Unione europea concedono ai lavoratori turchi appartenenti al regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai lavoratori dell'Unione, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se un lavoratore turco, che si è visto rilasciare un permesso di lavoro a tempo indeterminato, possa validamente invocare tale disposizione ai fini della proroga del suo permesso di soggiorno, e ciò anche quando non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

5. In realtà, la Corte dovrà qui dichiarare se l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 riguardi unicamente le condizioni di esercizio dell'attività lavorativa dei cittadini turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro, mentre le condizioni di accesso a tale mercato e l'acquisizione del diritto di soggiorno necessario a tal fine sono, quanto ad esse, disciplinate unicamente dall'articolo 6, paragrafo 1, della stessa decisione. Ovvero, se si possa considerare che il divieto di discriminazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione abbia effetto anche sulle condizioni di accesso al lavoro dei lavoratori turchi e, di conseguenza, sul diritto di soggiorno di questi ultimi.

6. Nelle presenti conclusioni, suggerirò alla Corte di dichiarare che l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può revocare il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione del permesso ha cessato di esistere, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dalla suddetta disposizione.

7. Spiegherò poi le ragioni per le quali ritengo che l'articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione debba essere interpretato nel senso che un lavoratore turco che usufruisce di un permesso di lavoro a tempo indeterminato e che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione stessa non può invocare la prima disposizione citata per ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante.

I – Contesto normativo

A – *Diritto dell'Unione*

1. L'Accordo di associazione

8. Al fine di regolare la libera circolazione dei lavoratori turchi sul territorio della Comunità, il 12 settembre 1963 è stato concluso un Accordo di associazione tra quest'ultima e la Repubblica di Turchia. Tale Accordo ha lo scopo di «promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco» [4].

9. La realizzazione progressiva della libera circolazione dei lavoratori turchi prevista dall'Accordo di associazione deve avvenire secondo le modalità decise dal Consiglio di associazione, che ha il compito di assicurare l'applicazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione [5].

4 — V. articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione.

5 — V. articolo 6 dell'Accordo di associazione.

2. La decisione n. 1/80

10. Il Consiglio di associazione ha quindi adottato la decisione n. 1/80 che mira, in particolare, a migliorare la situazione giuridica dei lavoratori e dei loro familiari rispetto al regime istituito con la decisione del Consiglio di associazione del 20 dicembre 1976, n. 2/76, relativa all'attuazione dell'articolo 12 dell'Accordo di associazione. Tale ultima decisione prevedeva, a favore dei lavoratori turchi, un diritto progressivo di accesso all'impiego nello Stato membro ospitante, nonché, a favore dei figli dei suddetti lavoratori, il diritto di accedere all'istruzione in tale Stato.

11. Le disposizioni applicabili ai diritti dei lavoratori turchi sono contenute nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, il quale così recita:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

— rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

— candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

— libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

12. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai lavoratori dell'Unione, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro.

13. Ai sensi dell'articolo 13 di tale decisione:

«Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all'occupazione».

B – *Diritto nazionale*

14. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, punti 1 e 4, della legge sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet), del 9 luglio 1990[6], in caso di cessazione della comunione di vita coniugale, il permesso di soggiorno del coniuge è prorogato in quanto diritto di soggiorno autonomo e indipendente dal motivo del soggiorno menzionato all'articolo 17, paragrafo 1, dell'Ausländergesetz, se la comunione di vita coniugale è esistita legalmente per almeno due anni sul territorio federale e lo straniero, fino alla realizzazione delle condizioni indicate ai punti 1-3, era in possesso del titolo di soggiorno o dell'autorizzazione di soggiorno, a meno che non abbia potuto domandare in tempo la proroga del titolo di soggiorno per ragioni non a lui imputabili.

6 — BGBl. 1990 I, pag. 1354; in prosieguo: l'«Ausländergesetz».

15. L'articolo 23, paragrafo 1, punto 1, dell'Ausländergesetz dispone che il permesso di soggiorno dev'essere accordato, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, di quest'ultimo, al coniuge straniero di un cittadino tedesco quando quest'ultimo ha la propria residenza abituale nel territorio federale.

16. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), del 30 luglio 2004[7], ai fini dell'ingresso e dello stabilimento nel territorio federale gli stranieri debbono essere in possesso di un titolo di soggiorno se non è altrimenti disposto dal diritto dell'Unione o da una disposizione normativa, o a meno che non esista un diritto di soggiorno in forza dell'Accordo di associazione.

17. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Aufenthaltsgesetz, un titolo di soggiorno permette di svolgere un'attività lavorativa subordinata nel caso in cui ciò sia previsto da detta legge oppure se il titolo di soggiorno permette espressamente l'esercizio di tale attività. Ciascun permesso di soggiorno deve indicare se l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata è autorizzato. Uno straniero che non sia in possesso di un titolo di soggiorno ai fini di un impiego può vedersi autorizzato a svolgere un lavoro solo se l'agenzia federale per l'impiego abbia dato il proprio assenso o se un regolamento preveda che l'esercizio di simile lavoro senza l'autorizzazione di tale agenzia è lecito. Le restrizioni formulate riguardo al rilascio dell'autorizzazione da parte della detta agenzia devono essere menzionate nel permesso di soggiorno.

18. L'articolo 4, paragrafo 5, dell'Aufenthaltsgesetz prevede che uno straniero che, in applicazione dell'Accordo di associazione, dispone di un diritto di soggiorno è tenuto a dimostrare l'esistenza di tale diritto fornendo la prova di essere in possesso di un permesso di soggiorno qualora non detenga né un'autorizzazione di stabilimento né un titolo di soggiorno permanente nell'Unione. Il permesso di soggiorno è rilasciato su richiesta.

19. Ai sensi dell'articolo 39 dell'Aufenthaltsgesetz, un titolo di soggiorno che autorizza uno straniero ad esercitare un lavoro può essere rilasciato solo con l'assenso dell'agenzia federale per l'impiego, salvo contraria disposizione normativa. L'assenso può essere dato quando ciò sia previsto da accordi interstatali, dalla legge o da un regolamento. L'articolo 50, paragrafo 1, dell'Aufenthaltsgesetz dispone che uno straniero è tenuto a lasciare il territorio federale quando non è o non è più in possesso di un titolo di soggiorno necessario e quando non gode o non gode più di un diritto di soggiorno ai sensi dell'Accordo di associazione.

20. In forza dell'articolo 105, paragrafo 2, dell'Aufenthaltsgesetz, un'autorizzazione di lavoro rilasciata prima dell'entrata in vigore di detta legge è da considerarsi come costitutiva di un'approvazione senza limitazioni dell'agenzia federale per l'impiego all'esercizio di un'attività professionale.

7 — BGBl. 2004 I, pag. 1950, nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162; in prosieguo: l'«Aufenthaltsgesetz»).

C – La giurisprudenza Eddline El-Yassini e Gattoussi

21. Nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Eddline El-Yassini e Gattoussi [8], la Corte è stata già chiamata a pronunciarsi su un problema analogo a quello che viene sollevato dal giudice del rinvio nella presente causa, ma in un diverso contesto normativo. Infatti, il contesto normativo in tali cause era costituito, rispettivamente, dall'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco [9] e dall'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra [10].

22. Nelle suddette sentenze lo Stato membro ospitante aveva ridotto, mediante una limitazione del diritto di soggiorno, il diritto all'esercizio di un'attività lavorativa di cui beneficiava un cittadino di un paese terzo, malgrado tale diritto gli fosse stato concesso tramite un permesso di lavoro [11].

23. Il signor El-Yassini, dopo aver sposato una cittadina britannica, ha ottenuto nel 1991 un permesso di soggiorno nel Regno Unito valido per un periodo di dodici mesi. Dal matrimonio egli esercita un'attività lavorativa subordinata. Dopo essersi separato dalla moglie, il signor El-Yassini ha richiesto nel 1992 una proroga del proprio permesso di soggiorno, richiamandosi, in particolare, all'articolo 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco, ai sensi del quale ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. La domanda del signor El-Yassini veniva respinta dal Secretary of State for the Home Department, in particolare, sul motivo che l'espressione «per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione», impiegata in tale disposizione, non riguarderebbe il diritto di soggiorno di un lavoratore marocchino nello Stato membro ospitante e non potrebbe pertanto essere intesa nel senso che essa conferisca al medesimo il diritto di proseguire l'esercizio della sua attività lavorativa in tale Stato dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno.

24. Il signor Gattoussi, cittadino tunisino, dopo aver sposato una cittadina tedesca e dopo essere stato autorizzato a raggiungerla, ha ottenuto un titolo di soggiorno della validità di tre anni e successivamente un permesso di lavoro a tempo indeterminato. Avendo appreso che il signor Gattoussi viveva separato dalla moglie, le autorità tedesche hanno limitato la durata di validità della sua autorizzazione di soggiorno con obbligo di lasciare il territorio tedesco a pena di espulsione verso la Tunisia. Al pari della causa che ha dato origine alla sentenza Eddline El-Yassini, citata in precedenza, le autorità nazionali hanno ritenuto che il signor Gattoussi non potesse invocare un diritto di soggiorno sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'Accordo euromediterraneo, ai sensi del quale ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

25. In entrambe le cause, malgrado il fatto che i richiedenti avessero un permesso di lavoro a tempo indeterminato e un impiego, le autorità nazionali hanno negato la proroga del loro diritto di soggiorno, in quanto il motivo iniziale della concessione di tale diritto era venuto meno al momento della scadenza della validità del loro permesso di soggiorno. Nelle due cause pertanto si trattava di accertare se gli articoli 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco e 64, paragrafo 1, dell'Accordo euromediterraneo dovessero essere interpretati nel senso che ostavano al rifiuto degli Stati membri di rilasciare, in tali condizioni, un permesso di soggiorno.

8 — Rispettivamente, sentenze del 2 marzo 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Racc. pag. I-1209), e del 14 dicembre 2006, Gattoussi (C-97/05, Racc. pag. I-11917).

9 — Tale Accordo è stato firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo CEE-Marocco»).

10 — Tale Accordo è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione 98/238/CE, CECA, del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998 (GU L 97, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo euromediterraneo»).

11 — V. sentenza Gattoussi, cit. (punto 31).

26. Nella sentenza Eddline El-Yassini, citata in precedenza, la Corte ha dichiarato, al riguardo, che, «allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta in via di principio ad uno Stato membro di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino, che esso aveva autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitare in quest'ultimo un'attività lavorativa, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato alla persona interessata» [12]. Essa ha altresì dichiarato che «la circostanza che tale provvedimento delle autorità nazionali competenti imponga all'interessato di porre fine, prima del termine pattuito nel contratto stipulato con i suoi datori di lavoro, al suo rapporto di lavoro nello Stato membro ospitante non ha, in linea generale, alcuna incidenza su questa interpretazione» [13].

27. Tuttavia, prosegue la Corte, «diverso sarebbe il caso ove il giudice nazionale accertasse che lo Stato membro ospitante aveva concesso al lavoratore migrante marocchino precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività, più estesi di quelli che gli erano stati conferiti dallo stesso Stato per quanto riguarda il soggiorno» [14]. Tale ipotesi ricorrerebbe se lo Stato membro considerato avesse rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno solo per un periodo più corto rispetto a quello del permesso di lavoro e se, in un momento successivo e anteriormente alla scadenza del permesso di lavoro, si opponesse alla proroga del permesso di soggiorno senza giustificare tale diniego con motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica [15].

28. Perché l'articolo 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco produca un effetto utile è necessario che, nel caso in cui un cittadino marocchino sia stato regolarmente autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro per un determinato periodo, l'interessato fruisca, per tutto questo periodo, dei diritti che la detta disposizione gli conferisce [16].

29. La Corte ha applicato lo stesso ragionamento nella citata sentenza Gattoussi [17].

II – Fatti e controversia nella causa principale

30. Il signor Gülbahce, cittadino turco, faceva ingresso nel territorio tedesco nel febbraio 1996 e presentava una richiesta di asilo. Nel giugno 1997 contraeva matrimonio con una cittadina tedesca. La sua richiesta d'asilo veniva conseguentemente respinta.

31. Il signor Gülbahce faceva ritorno nel suo Stato d'origine nel maggio 1998 prima di rientrare nel territorio tedesco l'8 giugno dello stesso anno, munito di un visto per ricongiungimento familiare. A tal fine, egli dichiarava di essere residente presso quello che era all'epoca l'indirizzo di sua moglie. Nel luglio 1998 il locale ufficio stranieri gli accordava un permesso di soggiorno valido per un periodo di un anno. Il 17 giugno 1999 tale permesso veniva prorogato fino al 2 luglio 2001. Parallelamente, il 29 settembre 1998, l'Ufficio del lavoro di Bochum (Germania) rilasciava al signor Gülbahce un'autorizzazione al lavoro di durata indeterminata.

32. Tra il mese di febbraio e il mese di novembre 1999 il signor Gülbahce ha lavorato come assistente nell'industria edile di Amburgo (Germania), quindi nuovamente dal settembre 2000 presso diversi datori di lavoro, sempre ad Amburgo. Ciascun contratto di lavoro era durato meno di un anno.

12 — Sentenza Eddline El-Yassini, cit. (punto 62).

13 — Ibidem (punto 63).

14 — Ibidem (punto 64).

15 — Ibidem (punto 65).

16 — Ibidem (punto 66).

17 — V. punti 29-40 di tale sentenza.

33. Il 1º luglio 2000 il signor Gülbahce faceva domanda per ottenere un appartamento ad Amburgo e, nel giugno 2001, presentava all'Ufficio stranieri presso la Freie und Hansestadt Hamburg una richiesta di proroga del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

34. Il 16 agosto 2001 la Freie und Hansestadt Hamburg rilasciava al signor Gülbahce un permesso di soggiorno valido per due anni, prorogato per l'ultima volta dalla medesima per altri due anni il 20 gennaio 2004.

35. Nel luglio 2005 la Freie und Hansestadt Hamburg veniva a conoscenza del fatto che, il 2 novembre 1999, la moglie del signor Gülbahce aveva dichiarato per iscritto al Comune di Aschersleben (Germania) di vivere separata da quest'ultimo dal 1º ottobre 1999. Ascoltato dalla Freie und Hansestadt Hamburg, il signor Gülbahce dichiarava di essersi separato definitivamente dalla moglie nel novembre del 2000. A causa del suo lavoro, egli era stato spesso in trasferta su tutto il territorio tedesco e aveva soggiornato presso la moglie soltanto nei fine settimana e nelle fasi di riposo.

36. Nel dicembre del 2005 il signor Gülbahce richiedeva la proroga del suo permesso di soggiorno per svolgere un'attività lavorativa iniziata presso la Atla GmbH ad Amburgo nel novembre del 2004.

37. Con decisione del 6 febbraio 2006, confermata con decisione del 29 agosto 2006, la Freie und Hansestadt Hamburg revocava con effetto retroattivo i permessi di soggiorno del signor Gülbahce rilasciati il 16 agosto 2001 e il 20 gennaio 2004. Essa rigettava la domanda di proroga del suo permesso di soggiorno, minacciando di procedere al suo allontanamento verso la Turchia. A suo giudizio, i permessi di soggiorno del signor Gülbahce non avrebbero dovuto essere prorogati in quanto la comunione di vita coniugale, alla luce delle dichiarazioni della moglie, non era sussistita per due anni. Secondo la Freie und Hansestadt Hamburg, inoltre, il signor Gülbahce non avrebbe potuto invocare, ai fini dell'ottenimento di una proroga, l'articolo 6 della decisione n. 1/80, poiché, alla data di ogni proroga, non aveva lavorato per almeno un anno presso lo stesso datore di lavoro. Oltre a ciò, il signor Gülbahce avrebbe ottenuto fraudolentemente i suddetti permessi di soggiorno, in quanto la comunione di vita coniugale tra quest'ultimo e sua moglie era cessata.

38. Con sentenza del 3 luglio 2007, il Verwaltungsgericht (Germania) ha respinto il ricorso proposto dal signor Gülbahce contro la decisione della Freie und Hansestadt Hamburg dichiarando che quest'ultima aveva legittimamente revocato i permessi di soggiorno, dal momento che la comunione di vita coniugale non era stata mantenuta per due anni. Peraltro, l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, invocato dal signor Gülbahce alla luce del suo permesso di lavoro a tempo indeterminato, non avrebbe l'effetto di costringere la Freie und Hansestadt Hamburg a permettere a quest'ultimo, attraverso la proroga del suo permesso di soggiorno, di continuare le attività lavorative che esercitava all'epoca.

39. Con sentenza del 29 maggio 2008, l'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, giudice dell'impugnazione, ha riformato la pronuncia del Verwaltungsgericht e ha ordinato alla Freie und Hansestadt Hamburg di rilasciare al signor Gülbahce un permesso di soggiorno, per la ragione che il permesso di lavoro a tempo indeterminato darebbe luogo, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, a un diritto di soggiorno indipendente dal matrimonio. In effetti un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e in possesso di un permesso di lavoro regolare e a tempo indeterminato avrebbe diritto di invocare tale disposizione, anche se non può far valere i diritti che discendono dall'articolo 6 di tale decisione. Secondo il giudice dell'impugnazione, occorre applicare per analogia la giurisprudenza della Corte in materia di divieti di discriminazione derivanti dall'Accordo CEE-Marocco e dall'Accordo euromediterraneo. Si sarebbe potuto revocare il diritto all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa solo per motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, come motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Orbene, tali motivi non sussisterebbero e, in particolare, il signor Gülbahce non avrebbe contratto un matrimonio di convenienza.

40. Adito con ricorso per cassazione, il Bundesverwaltungsgericht (Germania), con sentenza dell'8 dicembre 2009, ha annullato la sentenza del 29 maggio 2008 rinviando al giudice d'appello la causa per una nuova trattazione e decisione, in ragione del fatto che quest'ultimo sarebbe erroneamente partito dal principio secondo cui il signor Gülbahce avrebbe avuto diritto alla proroga o alla concessione di un permesso di soggiorno in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 e considerato il rilascio di un permesso di lavoro a tempo indeterminato.

41. Il giudice del rinvio chiarisce che dalle nuove udienze svoltesi nell'ambito del rinvio della causa, nonché da elementi di prova forniti dalle parti, emerge che il signor Gülbahce lavora dall'ottobre 2006 per la Consultin Bau GmbH, avente sede in Amburgo, dapprima in modo discontinuo e quindi, a partire dal 2 novembre 2009, senza soluzione di continuità.

III – Domande pregiudiziali

42. Nutrendo dubbi sull'interpretazione da dare alle disposizioni della decisione n. 1/80, l'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che:

a) un lavoratore turco cui sia stato regolarmente rilasciato un permesso di lavoro nel territorio di uno Stato membro per un certo periodo (eventualmente indeterminato) eccedente la durata del permesso di soggiorno (cosiddetto permesso di lavoro eccedente) può esercitare durante detto intero periodo i diritti che gli derivano da tale permesso, nei limiti in cui non vi ostino motivi relativi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica;

b) è vietato ad uno Stato membro di disconoscere retroattivamente a detto permesso qualsiasi effetto riguardante lo status di lavoratore sul piano del diritto di soggiorno, tenuto conto delle disposizioni nazionali vigenti alla data del suo rilascio, relative alla subordinazione del permesso di lavoro al permesso di soggiorno [in seguito alle sentenze [Eddline] El-Yassini [cit.], (terza massima e punti 62-69), sulla portata dell'articolo 40, primo comma, dell'Accordo CEE-Marocco, nonché (…) Gattoussi [cit.], (seconda massima e punti 36-43), sulla portata dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'Accordo euromediterraneo (…)].

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

2) Se l'articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la clausola di "standstill" vieta altresì ad uno Stato membro di privare mediante un atto normativo (nel caso di specie: [l'Aufenthaltsgesetz]) un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro della possibilità di invocare la violazione del divieto di discriminazione enunciato dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 in riferimento ad un permesso di lavoro, precedentemente concessogli, eccedente la durata del permesso di soggiorno.

In caso di soluzione affermativa di tale questione:

3) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che il divieto di discriminazione ivi sancito non vieti, in ogni caso, alle autorità nazionali di ritirare, in conformità alle disposizioni nazionali, i permessi di soggiorno di durata determinata, rilasciati indebitamente ad un lavoratore turco per un certo periodo in base alla normativa nazionale, allo scadere della loro validità, in relazione ai periodi in cui il lavoratore turco abbia effettivamente utilizzato, lavorando, il permesso di lavoro di durata indeterminata che gli era stato regolarmente concesso in precedenza.

4) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere inoltre interpretato nel senso che rientra in detta disposizione esclusivamente il lavoro che un lavoratore turco, il quale disponga di un permesso di lavoro di durata indeterminata e ambito di validità materiale illimitato rilasciatogli regolarmente dalle autorità nazionali, eserciti nel momento in cui venga a scadere il permesso di soggiorno rilasciatogli per altro motivo e che il lavoratore turco che si trovi in una situazione del genere non possa pertanto chiedere alle autorità nazionali, anche dopo la cessazione definitiva di detto lavoro, di acconsentire alla sua ulteriore permanenza ai fini di una nuova occupazione – eventualmente dopo una pausa necessaria alla ricerca di un posto di lavoro.

5) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato, inoltre, nel senso che il divieto di discriminazione vieta alle autorità nazionali dello Stato membro ospitante (solo) di adottare misure che pongano fine al soggiorno alla scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno da ultimo rilasciato, nei confronti di un cittadino turco inserito nel regolare mercato del lavoro, cui tale Stato aveva concesso originariamente diritti afferenti all'esercizio di un'attività più estesi di quelli conferiti per quanto riguarda il suo soggiorno, allorché dette misure non sono intese alla protezione di un interesse legittimo dello Stato, ma non impone tuttavia alle stesse autorità di concedere un permesso di soggiorno».

IV – Le mie osservazioni

43. Il signor Gülbahce sostiene che la proroga dei suoi permessi di soggiorno nell'agosto 2001 e nel gennaio 2004 non era contraria al diritto e che egli era legittimato a rivendicare la suddetta proroga per esercitare il suo diritto al lavoro derivante dal permesso di lavoro a tempo indeterminato che gli era stato rilasciato nel settembre 1998.

44. Come emerge dalla decisione di rinvio, l'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht parte dalla premessa secondo cui il signor Gülbahce non poteva invocare i diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 per contestare la revoca dei suoi permessi di soggiorno.

45. Rilevo però che, in tale decisione, detto giudice indica che il signor Gülbahce ha chiesto nel dicembre 2005 la proroga del suo permesso di soggiorno per un lavoro che aveva iniziato nel novembre 2004 presso l'Atla GmbH ad Amburgo. Parimenti, esso dichiara che soltanto nel novembre 2004 il signor Gülbahce ha intrapreso un'attività lavorativa di maggior durata, attività che egli ha svolto fino al giugno 2006 [18]. Peraltro, il giudice del rinvio spiega che, al momento della revoca dei permessi di soggiorno dell'agosto 2001 e del gennaio 2004 e del rifiuto della proroga del suo permesso di soggiorno, vale a dire nel febbraio 2006, il signor Gülbahce era alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre un anno [19].

46. Non mi sembra quindi evidente che il signor Gülbahce non soddisfacesse assolutamente i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

47. Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò le questioni da esso sollevate, innanzitutto, partendo dall'ipotesi secondo cui il signor Gülbahce potrebbe fondare il suo diritto alla proroga del permesso di soggiorno sull'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, quindi, partendo dalla premessa su cui si basa il giudice del rinvio, ossia che il signor Gülbahce non soddisfa i requisiti enunciati da tale disposizione.

18 — V. punto 23 della decisione di rinvio.

19 — Ibidem punto 24.

A – *Il signor Gülbahce può invocare il diritto derivante dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80*

48. Il giudice del rinvio chiarisce che, conformemente alle disposizioni nazionali, con la revoca, avvenuta nel febbraio 2006, dei permessi di soggiorno rilasciati nell'agosto 2001 e nel gennaio 2004, il diritto di soggiorno del signor Gülbahce si era estinto in maniera retroattiva a partire dal 3 luglio 2001 e pertanto egli non poteva invocare l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 [20].

49. Tale affermazione mi sembra in diretto contrasto con la giurisprudenza elaborata dalla Corte nella sentenza Unal [21].

50. Infatti, in detta sentenza la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il titolo di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione del permesso ha cessato di esistere, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato articolo 6, paragrafo 1, primo trattino.

51. In particolare, la Corte ha affermato che, secondo il principio generale del rispetto dei diritti acquisiti, una volta che un cittadino turco può validamente invocare determinati diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una siffatta condizione [22].

52. Per stabilire se il signor Unal avesse acquisito tali diritti, la Corte ha assunto come data rilevante quella di adozione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante della decisione di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore turco [23].

53. Nel caso di cui al procedimento principale, il signor Gülbahce si è visto revocare i permessi di soggiorno del 16 agosto 2001 e del 20 gennaio 2004 con decisione del 6 febbraio 2006. Orbene, come ho indicato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, a quella data il signor Gülbahce era verosimilmente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre un anno.

54. Pertanto, alla data della revoca dei permessi di soggiorno controversi, il signor Gülbahce potrebbe aver acquisito determinati diritti in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, il che implicherebbe necessariamente l'esistenza di un correlato diritto di soggiorno a suo favore [24]. A tal fine, spetta al giudice del rinvio stabilire se il periodo lavorativo maturato dal signor Gülbahce dal novembre 2004 fino al giugno 2006 risponda alla condizione di un anno di lavoro regolare ai sensi della suddetta disposizione, dal momento che è sufficiente che un lavoratore turco abbia svolto da oltre un anno regolare attività lavorativa per aver diritto al rinnovo del suo permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro [25]. A questo proposito, un lavoro regolare presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e implica, a tale titolo, un diritto di soggiorno non contestato [26].

20 — Ibidem punto 23.

21 — Sentenza del 29 settembre 2011, Unal (C-187/10, Racc. pag. I-9045).

22 — Sentenza Unal, cit. (punto 50).

23 — Ibidem (punti 51 e 52).

24 — Ibidem (punti 29 e 30).

25 — Ibidem (punto 38).

26 — Ibidem (punto 31).

55. In particolare, lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno rilasciatogli grazie ad un comportamento fraudolento che ne aveva determinato la condanna o di un permesso di soggiorno provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul suo diritto di soggiorno non può conferire diritti a tale cittadino in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80[27].

56. Nella presente causa, sembrerebbe che il signor Gülbahce non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e che inoltre beneficiasse di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro a tempo indeterminato che gli consentivano di esercitare liberamente un'attività lavorativa subordinata sul territorio tedesco. In ogni caso, competerà al giudice del rinvio verificare se il signor Gülbahce rispondesse ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

57. Di conseguenza, a mio avviso, nel caso in cui il giudice del rinvio stabilisse che il signor Gülbahce soddisfaceva il requisito relativo al periodo di un anno di lavoro regolare sul mercato del lavoro tedesco alla data della revoca dei suoi permessi di soggiorno dell'agosto 2001 e del gennaio 2004, quest'ultimo potrebbe invocare i diritti conferitigli da tale disposizione ai fini della proroga del suo permesso di soggiorno e le autorità nazionali competenti non sarebbero pertanto legittimate a revocare i suoi permessi di soggiorno con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione del permesso di soggiorno ha cessato di esistere.

58. Per contro, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che il signor Gülbahce non soddisfaceva tale requisito, risulterebbe fondato il diniego da esso espresso relativamente alla possibilità per il signor Gülbahce di ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

59. In tale ultima ipotesi, si pone il problema di sapere se il signor Gülbahce possa invocare l'articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione ai fini della proroga del suo permesso di soggiorno.

B – *Il signor Gülbahce non può invocare il diritto derivante dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80*

60. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la portata dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80. Egli chiede se tale disposizione consenta a un cittadino turco titolare di un permesso di lavoro a tempo indeterminato di ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno mentre il dettato dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione, alle cui condizioni egli non risponde, sembra ostare a tale possibilità.

61. In effetti, il giudice del rinvio pare ritenere che il signor Gülbahce non si possa considerare come rientrante in una delle situazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione, in quanto, al momento della revoca del permesso di soggiorno, non aveva lavorato per un periodo di almeno un anno continuativo presso lo stesso datore di lavoro.

62. Per quanto riguarda, innanzi tutto, l'eventuale applicazione per analogia delle norme dettate dall'Accordo CEE-Marocco o dall'Accordo euromediterraneo, occorre precisare la differenza che sussiste tra i suddetti accordi e l'Accordo di associazione.

63. La stessa Corte l'ha sottolineata al punto 61 della sentenza Eddline El-Yassini, citata in precedenza, chiarendo che tra l'Accordo CEE-Marocco e l'Accordo di associazione esistono differenze sostanziali tanto riguardo alla loro formulazione letterale quanto riguardo al loro oggetto e alle loro finalità, per concludere che la giurisprudenza della Corte pronunciata con riferimento all'Accordo di associazione non può essere applicata in via analogica all'Accordo CEE-Marocco.

27 — Ibidem (punto 47).

64. Infatti, in tale sentenza la Corte ha rilevato che l'Accordo di associazione si prefiggeva di pervenire ad una graduale integrazione dei lavoratori turchi in previsione dell'adesione della Repubblica di Turchia all'Unione, mentre l'Accordo CEE-Marocco si inseriva unicamente in una cooperazione economica globale [28].

65. Dopo aver ricordato i termini dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, la Corte indica che in tale contesto essa ha costantemente dichiarato che un lavoratore turco, che soddisfi i requisiti enunciati in tale disposizione, può rivendicare la proroga del proprio permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di continuare ad esercitarvi un'attività lavorativa subordinata regolare [29].

66. Constatando che le disposizioni di tale decisione ne riflettono la specifica economia, la Corte ne ha logicamente dedotto che l'interpretazione dell'Accordo CEE-Marocco non poteva essere effettuata per analogia con tali disposizioni.

67. Le stesse ragioni impongono di accogliere il reciproco di tale affermazione della Corte.

68. Infatti, al punto 53 della sentenza Eddline El-Yassini, citata in precedenza, la Corte ha sottolineato che la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco ai fini della continuazione dell'esercizio di un'attività lavorativa subordinata regolare presuppone che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80. Orbene, è giocoforza rilevare che tale disposizione non ha equivalenti nell'Accordo CEE-Marocco. Di per sé solo, questo elemento porterebbe a respingere l'interpretazione per via analogica proposta dal signor Gülbahce. Tanto più questa soluzione s'impone in quanto la detta disposizione è parte integrante di un sistema specifico dell'Accordo di associazione, in ragione del suo oggetto e della sua finalità.

69. Di conseguenza, a mio avviso, l'ipotesi presentata nella suddetta sentenza non è applicabile alla causa in esame.

70. Dal momento che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, il signor Gülbahce non può invocare alcun diritto al rinnovo o alla proroga del suo permesso di soggiorno sulla base della suddetta decisione.

71. Infatti, dalla citata sentenza Unal deriva che, quando i diritti derivanti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 possono essere invocati a titolo di diritti acquisiti, il fatto che le condizioni iniziali che ne hanno permesso l'acquisizione siano venute meno è privo di conseguenze [30]. Orbene, poiché non è soddisfatta la condizione della durata minima di lavoro prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, di tale decisione, i diritti che ne derivano non possono essere stati acquisiti.

72. Pertanto, è possibile ora precisare la portata dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

73. Anche questa stessa disposizione appartiene al sistema specifico dell'Accordo di associazione e della decisione n. 1/80. Essa pertanto completa l'articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione e non si contrappone ad esso, contrariamente all'interpretazione sostenuta dal signor Gülbahce. Infatti, poiché quest'ultima disposizione prevede un sistema di integrazione graduale, il processo da esso instaurato inizia con un regime che limita i diritti del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro.

28 — V. punti 54 e 58 della suddetta sentenza.

29 — V. sentenza Eddline El-Yassini, cit. (punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

30 — V. punto 50 di detta sentenza.

74. Il regime progressivo dell'acquisizione del diritto all'esercizio di un'attività lavorativa comprende, nelle sue prime fasi, restrizioni simili a una discriminazione basata sulla cittadinanza, come dimostra l'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, di tale decisione, il quale prevede una priorità da accordare ai lavoratori degli Stati membri. Tali restrizioni sono giustificate dalla filosofia complessiva dell'Accordo di associazione e riguardano l'acquisizione del diritto a richiedere un lavoro.

75. Per contro, una volta che tale diritto e il lavoro siano stati acquisiti, non può essere tollerata una qualsivoglia discriminazione nelle condizioni di esercizio del suddetto diritto. È quanto, a mio avviso, viene ricordato dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

76. Ritengo pertanto che le condizioni di accesso al lavoro dei lavoratori turchi siano regolate unicamente dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 e che l'articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione non sia, di conseguenza, idoneo a regolare anch'esso tali condizioni di accesso e permettere quindi all'interessato di fondare la sua domanda di proroga del permesso di soggiorno su tale ultima disposizione.

77. A questo proposito, ricordo che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, le disposizioni relative all'Accordo di associazione non incidono sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione, bensì si limitano a disciplinare la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente integrati nello Stato membro ospitante in ragione dell'esercizio legale di un'attività lavorativa per un determinato periodo, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 6 della decisione n. 1/80 [31]. Di conseguenza, la prima ammissione di un cittadino turco nel territorio di uno Stato membro è disciplinata, in linea di principio, esclusivamente dal diritto nazionale di detto Stato e l'interessato può far valere, in base al diritto dell'Unione, taluni diritti in materia di esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma e, correlativamente, in materia di soggiorno solo se si trova già in una situazione regolare nello Stato membro interessato [32].

78. L'Accordo di associazione non sancisce quindi alcun diritto di soggiorno per i lavoratori turchi.

79. Pertanto, se si ammettesse che un lavoratore turco, che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, può invocare l'articolo 10, paragrafo 1, di tale decisione, la conseguenza sarebbe di imporre agli Stati membri di prorogare il permesso di soggiorno di tale lavoratore, malgrado una situazione giudicata irregolare dalle autorità nazionali competenti sul territorio dello Stato membro ospitante.

80. L'effetto di una simile interpretazione sarebbe quello di creare un diritto di soggiorno a vantaggio del lavoratore turco qualora sia in possesso di un permesso di lavoro a tempo indeterminato. Non solo tale diritto non è previsto dall'Accordo di associazione, ma esso per di più incide sul potere degli Stati membri di disciplinare l'ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi fino all'acquisizione dei diritti previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80.

81. Tale interpretazione rischierebbe di mettere a repentaglio il sistema istituito dalla decisione n. 1/80.

82. Per tutte le suddette ragioni, ritengo che l'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore turco che beneficia di un permesso di lavoro a tempo indeterminato e che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione non può invocare la prima disposizione al fine di ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante.

31 — V. sentenza del 21 ottobre 2003, Abatay e a. (C-317/01 e C-369/01 Racc. pag. I-12301, punto 63 e giurisprudenza ivi citata); v. altresì sentenza Unal, cit. (punto 41).

32 — Sentenza Abatay e a., cit. (punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).

V – Conclusione

83. Alla luce dell'insieme degli elementi che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dall'Hamburgisches Oberverwaltungsgericht come segue:

1) L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica turca, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può revocare il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione del permesso ha cessato di esistere, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dalla suddetta disposizione.

2) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che un lavoratore turco che beneficia di un permesso di lavoro a tempo indeterminato e che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione non può invocare la prima disposizione al fine di ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante.